



# *Comune di Avigliana*

*Provincia di Torino*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
PATROCINI, VANTAGGI ECONOMICI.**

**Approvato dal Consiglio Comunale in data 10/11/2016 con deliberazione n. 61.**

## **Art. 1 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Avigliana a una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la Città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento
- 2) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione
- 3) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

## **Art. 2 -Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 – L. n. 241/90 e dello Statuto dell'Ente, art. 66, individua e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni, enti e organismi pubblici e privati.
2. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento di Patrocinio da parte del Comune di Avigliana.
3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche, con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ai nuclei familiari e alle persone fisiche per i quali si fa riferimento anche al Regolamento Comunale per le Prestazioni Sociali Agevolate.

## **Art. 3 – Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche**

1. I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti a interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio, in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla soltanto una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili e immobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

## **Art. 4 – Settori di intervento**

1. I settori di intervento sono relativi a:
  - attività socio-assistenziali e umanitarie

- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani
  - attività culturali e turistiche
  - attività educative
  - tutela ambientale
  - attività ricreative e sportive
  - sviluppo economico
2. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti iscritti all'Albo comunale delle forme associative, di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel territorio comunale per iniziative, attività o manifestazioni.
  3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni nell'ambito del Comune di Avigliana.
  4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
  5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi che costituiscano sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.
  6. Nelle more di istituzione dell'Albo comunale delle forme associative, gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti la cui attività statutaria rientri comunque nei settori di intervento di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 5 – Indirizzi dell'Amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione comunale procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi.
2. La valutazione delle domande e il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle presenti disposizioni.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

#### **Art. 6 – Criteri**

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della intrinseca "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei sottostanti aspetti:
    - perseguimento d'interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori della solidarietà
    - natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate
    - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi
    - valorizzazione e promozione della Città
  - b) considerazione del carattere di originalità e di innovazione del progetto presentato e di qualità progettuale, nonché dell'ambito di concreta operatività e interesse.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
  - alla programmazione annuale delle iniziative

- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor)
- al contributo richiesto rispetto al costo complessivo
- capacità di fare rete e aggregare più associazioni intorno allo stesso progetto
- alla capacità economica del richiedente.

#### **Art. 7 – Modalità di presentazione dell’istanza per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici**

1. I soggetti contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici.
2. La domanda, presentata su apposito modulo va indirizzata all’Amministrazione Comunale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, associazione o organizzazione o da un suo delegato.
3. La domanda deve pervenire, ordinariamente, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa. Trascorso tale termine, la deliberazione di concessione di contributo sarà condizionata dai tempi tecnici di redazione dell’istruttoria.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
  - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell’associazione/organizzazione/ente
  - descrizione e durata dell’iniziativa/manifestazione/attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell’Ente
  - piano finanziario presunto con indicazione sommaria delle varie voci di entrata e di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali
  - ammontare del contributo richiesto all’Amministrazione Comunale
  - indicazione dei contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor)
  - impegno a utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda
  - dichiarazione che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
5. Laddove sia necessario, la domanda stessa deve essere inoltre corredata da attestazione che indichi l’applicabilità o meno della ritenuta d’acconto prevista dalla normativa vigente.
6. Non verranno prese in considerazione le domande la cui documentazione sia incompleta o non conforme a quanto prescritto dal presente regolamento.

#### **Art. 8 – Esame della domanda**

1. L’accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta ordinariamente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento su proposta del Dirigente dell’Area o del Responsabile del Servizio competente, in conformità alle norme del presente regolamento e all’osservanza dei criteri di cui art. 5, nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
2. L’erogazione dei contributi potrà essere disposta, in via straordinaria, direttamente dal Direttore dell’Area competente previa richiesta scritta, del Sindaco o dell’Assessore di riferimento, qualora nel bilancio comunale vi siano capitoli di spesa direttamente riservati a un’attività o a una specifica iniziativa e comunque solo nei limiti della spesa prevista
3. L’istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggetto delle iniziative.
4. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’iniziativa/manifestazione/attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare il 90% della spesa debitamente documentata.

#### **Art. 9 – Modalità di liquidazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici. RENDICONTAZIONE**

1. I contributi verranno pagati esclusivamente su conti correnti intestati all'Associazione richiedente che presenterà relazione sintetica dell'attività svolta.
2. Se la spesa complessiva rendicontata risultasse inferiore a quella ipotizzata nel bilancio preventivo, il contributo potrà essere rimodulato in modo proporzionale. Eventuali acconti potranno essere richiesti in restituzione.
3. Per i contributi relativi a iniziative/manifestazioni/attività, il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 90 giorni dalla conclusione della medesima, la seguente documentazione per ottenerne la liquidazione, pena la revoca del contributo:
  - a) relazione sintetica sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa/manifestazione/attività.
  - b) rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione/attività, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà), corredato dalle copie dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, parcelle, scontrini fiscali con dettaglio dell'acquisto, ogni altra documentazione fiscale eccetera), attestante che tale documentazione si riferisce a spese sostenute per la manifestazione per la quale si è richiesto il contributo.  
Possono essere esposte spese non documentabili purché rimangano nei limiti del 5% del contributo concesso.
  - c) bilancio consuntivo (entrate-spese)
4. L'Amministrazione Comunale può concedere con lo stesso provvedimento che accorda la sovvenzione, un acconto fino al 50% del contributo concesso.

#### **Art. 10 – Decadenza dai benefici**

1. Decadono dal beneficio della sovvenzione i destinatari che:
  - a) non effettuino l'attività programmata oggetto della deliberazione
  - b) modifichino sostanzialmente il programma dell'attività senza valide motivazioni
  - c) non presentino la documentazione di cui all'art. 9 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo
  - d) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non è veritiera, il beneficiario decade immediatamente e automaticamente dal beneficio.
2. La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, con determinazione dirigenziale, previa comunicazione di avvio del procedimento al destinatario e informazione alla Giunta Comunale.
3. Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sulla sovvenzione, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

#### **Art. 11 – Altri benefici**

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione gratuita di uso di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici.
2. Le domande per ottenere la disponibilità di spazi, strutture e servizi comunali, a sostegno di manifestazioni /eventi/attività dovranno essere inoltrate al Comune e presentate al Protocollo Comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione. Dovranno essere richiesti solo servizi o attrezzature realmente necessari. Laddove si dovessero accertare inutilizzi immotivati, l'onere derivante dalla loro messa a disposizione, potrà essere addebitato agli organizzatori.

3. Nell'atto di concessione di tali benefici sarà determinato il corrispondente valore economico, qualora identificabile.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di detti benefici, per ragioni di pubblico interesse e, in particolare, qualora siano incompatibili con l'organizzazione di manifestazioni comunali o di enti partecipati dal Comune o comunque di manifestazioni patrocinate dal Comune.
5. L'Amministrazione Comunale non può comunque accordare esenzioni e riduzioni di oneri riferiti a carichi tributari, per i quali la legge non consenta espressamente tali facilitazioni.

#### **Art. 12 – Patrocinio**

- 1 Il patrocinio di manifestazioni/iniziative/attività/progetti deve essere richiesto al Comune dal soggetto organizzatore ed è concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta. Il soggetto che l'ha ottenuto deve renderlo pubblicamente noto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, con l'apposizione del logo istituzionale del Comune di Avigliana.
- 2 La concessione del patrocinio non comporta di per sé la corresponsione di benefici finanziari o la concessione di agevolazioni.
- 3 L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione Comunale utilizzando l'apposito modello almeno 30 giorni prima dell'evento o l'attività per cui viene richiesto il patrocinio.

#### **Art. 13 – Osservanza delle procedure**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizioni di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamento e di vantaggi economici da parte del Comune.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità deve risultare dai singoli provvedimenti.

#### **Art. 14 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.